



**COMUNE DI GANDINO**

PROVINCIA DI BERGAMO

# **REGOLAMENTO COMUNALE DELLA FIERA DI SAN GIUSEPPE**

Approvato con delibera del C.C. n. 64 del 27/11/2025

## **INDICE**

<b>Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 – Finalità</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 – Organizzazione</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 4 – Modalità organizzative</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 5 – Norme igienico-sanitarie e di sicurezza</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 6 – Criteri di partecipazione degli operatori</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 7 – Posteggi</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 8 – Durata delle concessioni e bandi di gara</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 9 – Oneri a carico degli operatori</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 10 – Vigilanza e controlli</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 11 – Norme finali</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 12 – Entrata in vigore</b>	<b>pag. 6</b>

## **ALLEGATI:**

- **Planimetria 1 zona sud**
- **Planimetria 2 zona sud centro**
- **Planimetria 3 zona centro nord**
- **Planimetria 4 zona nord**

### **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento della Fiera di San Giuseppe, che si svolge annualmente la quarta domenica di Quaresima nel Comune di Gandino, come stabilito nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 07.03.1994.

Si tratta di una "Fiera generale", senza limitazione merceologica, aperta al pubblico, diretta alla presentazione e all'eventuale vendita dei beni e dei servizi esposti.

La Fiera di San Giuseppe è una Fiera storica che rientra nella variegata fattispecie delle fiere di mezza quaresima, il cui svolgimento venne documentato già nel XVII secolo e che continuò a prosperare fino ai giorni nostri.

### **Art. 2 – Finalità**

La Fiera ha lo scopo di valorizzare le tradizioni locali, favorire lo sviluppo economico e promuovere le attività commerciali e artigianali del territorio.

### **Art. 3 – Organizzazione**

L'organizzazione della Fiera è curata dal Comune di Gandino attraverso l'Ufficio Commercio, che coordina le attività necessarie in collaborazione con la Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico e gli enti di controllo competenti.

L'Amministrazione può prevedere la collaborazione di associazioni locali per attività logistiche, di controllo e promozionali.

### **Art. 4 – Modalità organizzative**

Gli aventi diritto, ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione all'occupazione dei posteggi, devono presentarsi il giorno di svolgimento della Fiera tassativamente entro le ore 6.30.

Dalle ore 6.45 alle ore 7.15, qualora gli addetti incaricati riscontrassero la presenza di posteggi lasciati liberi dagli aventi diritto, questi verranno assegnati in spunta agli operatori del settore che ne facciano richiesta, in base alla graduatoria predisposta dall'Ufficio Commercio.

Il Comune stabilisce annualmente il piano della Fiera, definendo:

- le aree riservate ai servizi pubblici e alle emergenze;
- le aree destinate agli artigiani, alle varie associazioni ed agli espositori;
- eventuali altre iniziative promozionali collegate alla Fiera;

- gli spazi di sicurezza e le vie di fuga.

#### **Art. 5 – Norme igienico-sanitarie e di sicurezza**

Gli operatori sono tenuti al rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, con particolare riferimento alla vendita di alimenti e bevande.

Ogni posteggio deve essere mantenuto in condizioni decorose e pulito, con obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti.

Devono essere osservate le norme di sicurezza e antincendio, mantenendo libere le vie di fuga e gli spazi destinati ai soccorsi.

È fatto obbligo agli operatori di dotarsi di estintori e dispositivi di sicurezza quando previsto dalla normativa.

#### **Art. 6 – Criteri di partecipazione degli operatori**

Possono partecipare alla Fiera:

- operatori in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante di cui all'art. 24, comma 1, della Legge Regionale Lombardia n. 6 del 02.02.2010 e successive modifiche;
- operatori in possesso di autorizzazione su posteggi mercatali dati in concessione di cui all'art. 23, comma 1, della Legge Regionale Lombardia n. 6 del 02.02.2010 e successive modifiche;
- associazioni, enti, produttori agricoli e artigiani che rispettino la normativa vigente;

L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base di criteri stabiliti dal bando, tra cui:

- maggior numero di presenze effettive nella fiera con riferimento all'autorizzazione utilizzata;
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
- tipologia merceologica offerta;
- rispetto delle norme e corretto comportamento nelle edizioni precedenti.

Possono essere riconosciuti un punteggio ulteriore o una forma di priorità, con riferimento ai singoli posteggi, per gli operatori che li hanno occupati, negli anni precedenti, per il maggior numero di volte, se stabilito nel Bando.

Gli assegnatari di posteggio hanno l'obbligo, prima di presentarsi in Fiera, di pagare il Canone Patrimoniale Unico dovuto, tramite PagoPA, secondo le tariffe stabilite dal vigente Regolamento, nonché di attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni che le norme legislative e di regolamento impongono.

#### **Art. 7 – Posteggi**

Sono presenti N. 110 posteggi, la cui collocazione e dimensione sono meglio identificate nelle allegate planimetrie:

- 1 zona sud;
- 2 zona sud centro;
- 3 zona centro nord;
- 4 zona nord;

I posteggi destinati agli operatori commerciali, sono individuati dal Comune ed assegnati secondo procedure di bando pubblico.

#### **Art. 8 – Durata delle concessioni e bandi di gara**

La durata ordinaria delle concessioni è quella prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente.

I posteggi, in base alla L.R. Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche, possono essere dati in concessione per periodi compresi fra 9 e 12 anni.

Il Comune può indire bandi di gara per l'assegnazione dei posteggi per periodi inferiori ai 9 anni, per poter introdurre cambiamenti organizzativi per quanto riguarda il numero dei posteggi assegnati e le modalità di svolgimento della Fiera stessa ed al fine di garantire una maggiore rotazione e possibilità di accesso agli operatori interessati.

Nel caso di periodi inferiori ai 9 anni, il numero degli anni di concessione viene stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo politico amministrativo.

#### **Art. 9 – Oneri a carico degli operatori**

Gli operatori assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei canoni e delle tariffe stabilite dal Comune, nonché al rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e ambientali vigenti.

Gli operatori sono responsabili dei danni eventualmente arrecati a persone o cose durante lo svolgimento della Fiera.

#### **Art. 10 – Vigilanza e controlli**

Il Comune esercita attività di vigilanza sul regolare svolgimento della Fiera e sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Locale, di ATS e degli altri organi competenti.

Le violazioni vengono sanzionate a norma di legge.

#### **Art. 11 – Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.









